

POSSIBILITÀ DI RETRODATARE UNA BUSINESS COMBINATION UNDER COMMON CONTROL IN AMBITO IFRS

Disclaimer: La scheda è composta da due parti: una contabile e l'altra fiscale. La parte contabile è curata dall'OIC mentre la parte fiscale è curata dall'Agenzia delle entrate conformemente alle rispettive competenze istituzionali. Le indicazioni fornite si applicano solo alle specifiche fattispecie descritte nella scheda e, pertanto, non limitano i poteri istituzionali delle Autorità, laddove in seguito alle attività di vigilanza condotte emergesse un quadro informativo differente o più completo.

Occorre, inoltre, precisare che le istruzioni potrebbero essere oggetto di rivalutazione a seguito di eventuali interpretazioni fornite dall'IFRS Interpretations Committee, di approfondimenti su fattispecie analoghe operati da Autorità di vigilanza europee o ad esito degli approfondimenti che l'OIC sta svolgendo al fine di esprimersi in maniera più completa sul trattamento delle BCUCC

Fattispecie

L'operazione in esame è una fusione tra società sorelle, ovvero appartenenti da diversi anni al medesimo gruppo ma non legate da un rapporto partecipativo diretto, che avviene nel corso dell'esercizio 20XX con finalità riorganizzative. Le società sorelle sono operative e sono controllate al 100% dalla stessa capogruppo.

L'incorporante applica i principi contabili internazionali IFRS e ha adottato un *accounting policy*, ai sensi dello IAS 8, che prevede che le aggregazioni aziendali realizzate tra società sotto comune controllo sono contabilizzate applicando il criterio della continuità dei valori del bilancio dell'incorporata, quando l'operazione è meramente riorganizzativa e non risulta idonea a incidere sui flussi di cassa attesi post operazione.

L'*accounting policy* dell'incorporante prevede la retrodatazione degli effetti dell'operazione, pertanto i costi e ricavi della incorporata sono inclusi nel bilancio d'esercizio della incorporante per l'intero esercizio in cui è avvenuta la transazione.

Comportamento contabile

Le *Business Combination Under Common Control* (BCUCC) non sono disciplinate dai principi contabili internazionali IFRS. Infatti, l'IFRS 3 *Business Combination* al paragrafo 2(c) esclude dal proprio ambito di applicazione tali transazioni.

Al fine di colmare tale lacuna dei principi contabili internazionali, lo IASB aveva avviato un progetto volto a disciplinare le BCUCC. Nel mese di novembre 2023, tuttavia, lo IASB ha deciso di terminare il progetto, ad esito della consultazione sul *Discussion Paper Business Combination Under Common Control*, pubblicato nel novembre 2020, lasciando pertanto il tema irrisolto.

A seguito di tale decisione dello IASB, l'OIC ha avviato un progetto per la redazione di un documento che disciplini la contabilizzazione delle BCUCC.

Nel caso in esame e nelle more che l'OIC pubblichi tale documento si osserva quanto segue.

Lo IAS 8 al paragrafo 10 prevede che in assenza di un principio IFRS che si applichi ad una transazione, la direzione aziendale deve fare uso del proprio giudizio per sviluppare una propria *accounting policy* che fornisca informazioni rilevanti ed attendibili agli utilizzatori del bilancio.

Il paragrafo 11 dello IAS 8 aggiunge che nello sviluppare tale *accounting policy* la direzione aziendale deve fare riferimento prima alle disposizioni degli IFRS che trattano casi simili, poi alle definizioni e ai criteri di rilevazione e valutazione del *Conceptual Framework*.

Infine, il paragrafo 12 dello IAS 8 prevede che la direzione aziendale può considerare le disposizioni più recenti emanate da altri organismi di normazione contabile che utilizzano un quadro concettuale simile per elaborare i principi contabili, altra letteratura contabile e prassi consolidate nel settore, nella misura in cui queste non siano in conflitto con gli IFRS ed il *Conceptual Framework*.

L'*accounting policy* adottata dalla società incorporante, ai sensi dello IAS 8, prevede che le BCUCC siano contabilizzate applicando il criterio della continuità dei valori con retrodatazione degli effetti contabili. Quindi, diversamente da quanto previsto dall'IFRS 3, le attività nette acquisite non sono rivalutate al *fair value* alla data di acquisizione, ma sono iscritte al loro valore contabile con retrodatazione degli effetti contabili.

Lo IASB stesso nel *Discussion Paper* del 2020 ha riconosciuto che nella prassi sono utilizzati diversi *book-value methods* per la contabilizzazione delle BCUCC e che gli IFRS non specificano come gli stessi debbano essere applicati¹.

Pertanto, al momento, nel caso in esame, stante anche la carenza normativa sulle BCUCC, sembra possibile da un punto di vista contabile che una società che decida di applicare il criterio della continuità dei valori possa retrodatare gli effetti dell'operazione includendo i costi e ricavi della incorporata nel suo bilancio d'esercizio per l'intero esercizio in cui è avvenuta la transazione. Al fine di colmare tale carenza normativa, è intenzione dell'OIC redigere un apposito documento sulle BCUCC.

Trattamento fiscale

Si evidenzia che per poter retrodatare fiscalmente la fusione non è sufficiente che la retrodatazione fiscale sia prevista nell'atto di fusione e non tocchi periodi d'imposta già conclusi, ma occorre anche che la stessa sia accompagnata da una parallela retrodatazione contabile dell'operazione.

Pertanto, per procedere con la retrodatazione della fusione ai fini fiscali, occorre che l'incorporante proceda a retrodatare anche contabilmente l'operazione di fusione, in applicazione dei principi contabili di riferimento, nel caso specifico gli IAS/IFRS omologati dall'Unione Europea attualmente in vigore.

Al riguardo, si osserva che le operazioni di fusione tra entità sotto comune controllo (*Business Combinations Under Common Control*) rappresentano una categoria di aggregazioni aziendali specifica che, a differenza delle altre aggregazioni aziendali, risulta esclusa dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3.

L'assenza di una disciplina specifica lascia al redattore del bilancio la discrezionalità e la responsabilità di scegliere la *policy* contabile da seguire – ossia il metodo di contabilizzazione – ritenuto più appropriato dalla direzione aziendale, sulla base delle indicazioni generali fornite dallo IAS 8.

Alla luce di quanto sopra, verificate le condizioni richieste dall'articolo 172, comma 9, del TUIR, nel presupposto che la scelta operata dalla Direzione Aziendale sia corretta dal punto di vista contabile si ritiene che si possa applicare, anche ai fini fiscali, la retrodatazione degli effetti della fusione per incorporazione all'inizio del periodo d'imposta 20XX.

¹ 4.3 IFRS Standards do not refer to any book-value methods and do not specify how such a method should be applied. As discussed in paragraph 1.6, a variety of book-value methods are used in practice. In particular, the variations relate to:

(a) measuring the assets and liabilities received—the receiving company uses either the transferred company's book values or the controlling party's book values to measure those assets and liabilities.
(b) providing pre-combination information—the receiving company includes the transferred company's assets, liabilities, income and expenses in its financial statements:
(i) either prospectively from the date of the combination, without restating pre-combination information; or (ii) retrospectively from the beginning of the earliest period presented as if the receiving company and transferred company had always been combined, with pre-combination information restated.